

In breve

a cura di Luisa Crisigiovanni

Dall'Italia

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione

Legge 2 ottobre 2007, n. 160

Scopo principale della Legge 160/2007 è quello di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Tra le modifiche apportate al Codice della Strada segnaliamo di seguito quelle più rilevanti per i cittadini:

- chiunque guidi auto o motoveicoli senza aver conseguito la patente è punito con un'ammenda. Nel caso di reiterazione del reato nei due mesi successivi, si applica la pena dell'arresto sino a un anno;
- la guida di autoveicoli con potenza specifica superiore a 50 kw/h non è consentita ai titolari di patente di guida di categoria B per il primo anno dal rilascio, a esclusione dei veicoli adibiti al servizio di persone invalide e nel caso in cui la persona invalida sia presente sul veicolo;
- chiunque superi di oltre 40 Km/h, ma di non oltre 60 Km/h, i limiti massimi di velocità, è soggetto al pagamento di una sanzione ammi-

nistrativa. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida relativamente alla fascia oraria 22-7 per i tre mesi successivi alla restituzione della patente;

- nel caso in cui si incorra nuovamente nella medesima violazione entro un periodo di due anni, la sanzione accessoria risulta essere la sospensione della patente per un periodo compreso tra gli 8 e i 18 mesi;
- è inserito (art. 3) il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o la fermata del veicolo allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria, pena il pagamento di una sanzione amministrativa;
- sono, inoltre, implementate le sanzioni nei casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Al momento dell'accertamento del reato alla sanzione amministrativa segue anche una sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo proporzionato al tasso alcolemico rilevato.

Inoltre, sono previste norme allo scopo di promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

A tale proposito, l'articolo 230 del Codice della Strada è stato modificato, introducendo l'obbligo per i titolari e i gestori di locali di intrattenimento in cui si vendono bevande alcoliche a interromperne la somministrazione dopo le 2 della notte e permettere che all'uscita i clienti possano effettuare una rilevazione del tasso alcolemico.

È istituito il Fondo contro l'incidentalità notturna, all'interno del quale confluiscono i pagamenti delle sanzioni amministrative le cui risorse sono utilizzate per attività di contrasto dell'incidentalità notturna. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento di tali sanzioni amministrative sono destinate al finanziamento di corsi per l'educazione stradale nelle scuole.

Pratiche commerciali sleali

Dal 12 dicembre 2007 entrano in vigore in tutti gli Stati membri dell'Unione europea identiche protezioni contro le pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole. L'Italia è il primo Paese ad aver recepito la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali con due decreti legislativi che sono diventati legge nell'agosto 2007 e sono entrati in vigore a partire dal 21 settembre. Sono aumentate le condotte sanzionabili e rafforzate le competenze dell'Antitrust.

Qui di seguito presentiamo i contenuti principali dei due decreti legislativi.

Attuazione dell'articolo 14 della Direttiva 2005/29/CE che modifica la Direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole

Decreto Legislativo n. 145 del 2 agosto 2007, su proposta del Ministero per le Politiche Europee e del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri, della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze.

Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. All'interno del decreto vengono presentate le condizioni che rendono ingannevole una pubblicità e che definiscono la liceità di una pubblicità comparativa.

Sono considerate ingannevoli tutte quelle pubblicità che, pur pubblicizzando prodotti pericolosi, non ne danno opportuna comunicazione e quelle che, rivolgendosi a bambini o adolescenti, abusano della loro naturale credulità o mancanza di esperienza e che indirettamente ne minacciano la sicurezza.

Vengono, infine, descritte le azioni che possono essere messe in atto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in caso di segnalazioni di pubblicità ingannevole sia da parte di consumatori che da parte di professionisti. La novità più rilevante è quella che riguarda le attività dell'Antitrust che alla luce del decreto potrà attivarsi d'ufficio anche in base a notizie parziali, aprendo un'istruttoria di accertamento degli illeciti.

Attuazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le Direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004

Decreto Legislativo n. 146 del 2 agosto 2007, su proposta del Ministro per le Politiche Europee e del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri, della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze.

Tale decreto legislativo sostituisce gli articoli dal 18 al 27 del Codice del Consumo. La normativa considera ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o induce in errore il consumatore medio riguardo a uno o più dei seguenti elementi. Il decreto presenta una lista dei casi in cui si può parlare di pratiche commerciali sleali.

Viene definito il concetto di aggressività all'interno delle pratiche commerciali che consiste nell'uso di molestie, coercizione o forza fisica per limitare la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e descrive tutti i casi in cui può essere applicata tale definizione.

Per lo svolgimento dei compiti di vigilanza in tale ambito, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può avvalersi della Guardia di Finanza e il suo intervento è indipendente dal fatto che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

Si lascia la libertà alle associazioni e alle organizzazioni imprenditoriali e professionali di adottare appositi codici di condotta da applicare in relazione a una o più pratiche commerciali a uno o più settori imprenditoriali specifici.

Gli articoli 2 e 3 si occupano di casi di contratti a distanza e di servizi non richiesti.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2007

Disegno di Legge n. 3062 - AS 1448, d'iniziativa governativa del Ministro per le Politiche Europee Emma Bonino. Assegnato alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).

Annualmente il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive di riferimento.

Gli ambiti toccati dalla Legge comunitaria sono differenti e molti di questi sono direttamente collegati alla tutela dei diritti dei consumatori.

Il Governo è delegato ad adottare, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica ed entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore per il recepimento di direttive comunitarie.

Gli articoli della Legge comunitaria con più ripercussioni sulla tutela dei consumatori sono indicati qui di seguito:

- art. 7 in materia di controlli e di frodi alimentari (modifiche all'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 99, 29 marzo 2004). L'AGEA è presentata quale autorità nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie rela-

tive ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli. L'autorità assume l'incarico di coordinamento delle attività dei controlli di conformità degli organismi;

- art. 11 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (modifica dell'articolo 150, comma 2, lettera a). La modifica riguarda l'ammontare delle sanzioni amministrative previste in tali occasioni;
- art. 12 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (modifica al Decreto del Presidente della Repubblica n. 904 del 10 settembre 1982, che recepisce la direttiva 76/769/CEE);
- art. 21 Delega al Governo per introdurre disposizioni correttive al Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio recante attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche, nonché allo smaltimento di rifiuti;
- art. 27 Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali, di cui al regolamento 882/2004/CE.

Telefonate indesiderate - Garante per la Protezione dei Dati Personali

Con cinque provvedimenti, riguardanti alcuni dei principali gestori telefonici e società che operano in qualità di *call center* per conto degli stessi gestori e di altre importanti aziende, il Garante della Privacy ha prescrit-

to una serie di misure per il rispetto della riservatezza e degli altri diritti degli utenti per quanto riguarda le telefonate indesiderate ricevute dai cittadini per la promozione di contratti telefonici.

A partire dalla data del 10 settembre 2007, le società telefoniche e i *call center* hanno dovuto interrompere i trattamenti illeciti di dati, informando l'Autorità sullo stato di adempimento delle misure di carattere organizzativo, tecnico e procedurale. Provvedimenti più drastici, quali blocchi o divieti, sono stati previsti dall'Autorità in caso di mancato adempimento. In particolare, gestori e *call center* hanno dovuto:

- interrompere l'uso indebito di numeri telefonici utilizzati per scopi commerciali senza il consenso degli interessati;
- regolarizzare le banche dati, ottenendo dagli utenti lo specifico consenso all'utilizzo dei dati per scopi pubblicitari;
- informare in modo trasparente gli utenti anche al momento del contratto sulla provenienza dei dati e sul loro uso;
- registrare la volontà degli utenti di non essere più disturbati;
- interrompere l'utilizzo illecito di dati per attivare servizi non richiesti;
- effettuare controlli sui responsabili dei trattamenti svolti nei diversi *call center*.

Le ispezioni degli uffici del Garante svolte durante il 2007 hanno accertato trattamenti illeciti di dati e di comportamenti non corretti nei confronti dei

consumatori, nonostante i richiami del Garante e il provvedimento generale adottato dall'Autorità per contrastare le chiamate indesiderate a fini promozionali.

Semplificazioni e garanzie nel rapporto utente/assicurazioni - Garante per la Protezione dei Dati Personali

Il Garante, dando seguito ad alcune istanze dell'Ania, ha autorizzato le compagnie di assicurazioni ad adottare una nuova procedura per informare la clientela sull'uso dei dati personali in modo più agevole. L'assicurazione che stipula il contratto dovrà continuare a far conoscere al cliente l'uso che verrà fatto dei dati personali, per quali finalità sono raccolti, a chi possono essere comunicati.

All'interno dell'informativa, le assicurazioni dovranno specificare anche gli altri soggetti della catena assicurativa che tratteranno i dati in relazione al medesimo rischio assicurato e dovranno essere indicate tutte le altre finalità che esulino dalla gestione del rischio assicurativo.

Dall'Europa

Small claims (controversie di modesta entità)

Regolamento 861/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Nel mese di luglio 2007, il Parlamento europeo ha adottato il Regolamento 861/2007/CE (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L199 del

31/07/2007), che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, inteso a semplificare e accelerare i procedimenti nei contenziosi relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità e ridurre le spese. Tale procedimento rappresenta per le parti un'alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri.

Il regolamento si applica nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non ecceda i 2.000 euro.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti le seguenti materie: stato o capacità giuridica delle persone fisiche; regime patrimoniale fra coniugi, testamenti, successioni e obbligazioni alimentari; fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini; sicurezza sociale, arbitrato, diritto del lavoro, affitto di immobili, escluse le controversie aventi a oggetto somme di denaro; violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

L'attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, compilando un modulo di domanda nella lingua dell'organo giurisdizionale.

Il testo del regolamento contiene tutte le specifiche e le modalità per lo svolgimento del procedimento (udienza, assunzione delle prove, rappresentanza delle parti, notificazione e comunicazione degli atti, spese...).

Gli Stati membri hanno, inoltre, il dovere di fornire ai cittadini e agli ambienti professionali le informazioni riguardanti il procedimento europeo per le controversie di modesta entità in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

Energia

COM/2007/386 final

L'inizio del semestre di presidenza dell'Unione europea da parte del Portogallo è coinciso con l'apertura del mercato dell'energia elettrica, liberalizzazione che prima o poi sarà di particolare impatto per i consumatori.

A tale proposito e relativamente alla European Energy Charter, il BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs), di cui Altroconsumo è unico membro italiano, ha espresso alcune osservazioni preliminari sul pacchetto energia.

Il BEUC e tutte le associazioni che ne fanno parte sono sostanzialmente favorevoli all'intenzione della Commissione europea di voler creare un mercato europeo dell'energia competitivo, anche se non sono così convinti che ciò preveda anche un adeguato livello di tutela dei consumatori perché gli standard di qualità del servizio non sono ancora codificati né obbligatori.

Sicurezza prodotti

P6_TA (2007) 0412 Risoluzione del Parlamento europeo del 26/09/2007

Il 26 settembre 2007, il Parlamento europeo ha votato una risoluzione sulla sicurezza dei prodotti. Grazie anche all'intenso lavoro di *lobby* portato

avanti dal BEUC e da ANEC - organizzazione che si occupa a livello europeo di standardizzazione e certificazione dei prodotti - la Commissione europea ha deciso di proibire incondizionatamente l'utilizzo di tutte le sostanze chimiche pericolose; il divieto si riferisce soprattutto alle sostanze cancerogene e mutageniche presenti nei giocattoli.

L'unico problema rimasto ancora irrisolto è quello legato al marchio CE. Il Parlamento europeo ha chiesto che il marchio CE diventi una garanzia per tutti i prodotti, inclusi i beni di consumo, e desidera incrementarne la credibilità.

Le associazioni di consumatori europee non credono nell'efficacia di tale marchio, in quanto non esistono a oggi specifiche ispezioni che notificano la sicurezza dei prodotti circolanti all'interno del mercato europeo.

La direttiva è tuttora in fase di revisione. Nel momento in cui scriviamo, si prevede che la Commissione europea emanerà una proposta di revisione della Direttiva sulla sicurezza giocattoli nei primi mesi del 2008.

Caso Microsoft

Decisione della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 17/09/2007 (T-201/2004)

Il BEUC ha accolto favorevolmente la decisione presa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul caso Microsoft.

Nella maggior parte dei casi, le aziende che desiderano fornire nuovi servizi agli utenti di computer devono adoperare sistemi Microsoft che a oggi sono i *software* maggiormente diffusi. La Commissione europea, con il consenso della Corte, ha concluso

che Microsoft non forniva alle imprese informazioni sufficienti per sviluppare prodotti che per essere utilizzati avevano bisogno di sistemi Microsoft. Tale fatto risulta anticoncorrenziale soprattutto per il fatto di essere messo in atto da un'impresa in posizione dominante. Di particolare rilevanza è che tale opinione sia stata avallata anche dalla Corte. L'Antitrust deve avere la capacità e la competenza di agire in casi particolarmente complicati e che riguardano l'abuso di posizione dominante.

Ciò è ancor più vero in settori come quello del digitale, dove si stanno manifestando problematiche sempre più complesse e all'interno del quale è fondamentale l'interoperabilità sia a vantaggio dei consumatori sia della concorrenza.

Trasporto ferroviario

Direttiva 2007/58/CE

Alla fine del mese di settembre il Parlamento ha dato il via libera a una direttiva che intende promuovere la concorrenza tra le imprese ferroviarie. Sempre a tale proposito è stato approvato anche un regolamento sui diritti fondamentali dei passeggeri al fine di garantire maggiore tutela per i diritti di tutti i passeggeri europei.

La direttiva prevede, entro il 1° gennaio 2010, il diritto di accesso alle ferrovie di tutti gli Stati membri per l'esercizio di servizi di trasporto internazionale dei passeggeri.

Per quanto riguarda il regolamento, questo prevede il diritto per i passeggeri di chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo, con un risarcimento minimo del 25% del prezzo del biglietto in

caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti e al 50% in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.

Le imprese ferroviarie e i rivenditori di biglietti, inoltre, saranno tenuti a informare i passeggeri dei relativi diritti e obblighi derivanti dal regolamento.

Una sezione del regolamento è stata interamente dedicata ai passeggeri disabili o a mobilità ridotta, allo scopo di garantire a queste persone l'accesso al trasporto ferroviario a condizioni comparabili a quelle degli altri cittadini. Tale categoria dovrà poter contare sull'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi, che dovranno essere resi accessibili, eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali.

Il regolamento prevede, infine, che le società definiscano delle norme di qualità del servizio. Le norme minime dovranno riguardare le informazioni e i biglietti, la puntualità dei treni e i principi generali in caso di perturbazioni del traffico, la soppressione dei treni, la pulizia delle carrozze e delle stazioni.

Mobilità urbana

COM (2007) 551

Sempre in settembre, la Commissione europea ha adottato un Libro Verde dal titolo *Verso una nuova cultura della mobilità urbana*.

Il Libro Verde attira l'attenzione di tutti gli Stati membri sulla dimensione urbana della politica dei trasporti e punta i riflettori sulle politiche innovative intraprese da alcune città in varie parti d'Europa.

Tra gli obiettivi del Libro c'è quello di aprire un dialogo con le parti interessate su quali siano gli ostacoli a una mobilità urbana sostenibile. Il Libro pone delle domande su come migliorare la qualità del trasporto collettivo, come incentivare l'uso di tecnologie pulite e a basso consumo energetico, come promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta o come tutelare i diritti degli utenti dei mezzi di trasporto pubblico.

Prodotti biologici

Regolamento (CE) n. 834/2007

Nel mese di giugno 2007 è stato adottato il regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, settore nel quale la domanda da parte dei consumatori è molto aumentata negli ultimi anni.

L'obiettivo principale in tale ambito è quello di garantire la concorrenza leale e l'efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici.

Gli Stati membri devono adoperarsi al fine di favorire lo sviluppo della produzione biologica promuovendo, in particolare, l'impiego di nuove tecniche e sostanze più adatte alla produzione biologica, tenendo sempre presente che gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) sono incompatibili con il concetto di produzione biologica.

Il regolamento prevede che i prodotti biologici trasformati siano ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell'integrità biologica ed etichettati come biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola sono biologici.

Rende, inoltre, obbligatorio il logo UE per tutti i prodotti alimentari biologici in imballaggio preconfezionato. Per questo non si dovrebbe consentire l'utilizzo di tale logo nell'etichettatura di alimenti trasformati in cui meno del 95% degli ingredienti di origine agricola siano biologici.

Gli Stati membri devono istituire sistemi di controllo e designare una o più autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi previsti dal regolamento. L'attività di tali organi deve essere annualmente sintetizzata e presentata alle autorità competenti.

Nel caso in cui venga constatata un'infrazione grave, l'autorità di controllo pone divieto all'operatore di commercializzare prodotti nella cui etichetta e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico da concordare con l'autorità competente dello Stato membro.

Protezione giuridica dei disegni e dei modelli

COM (2004/0582)

All'inizio del mese di dicembre 2007 sono stati presentati alcuni emendamenti per rivedere la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli a soli tre anni dalla sua implementazione.

Il risultato della discussione è stato che le "clausole riparatorie" sono state approvate in tutti i paesi in cui i mercati non sono ancora stati liberalizzati. Inoltre, nel testo della Commissione è stato aggiunto l'obbligo di informare i consumatori sull'origine delle parti di ricambio.

Il BEUC ha sottolineato l'importanza della presenza della clausole riparatorie: i consumatori, infatti, hanno il diritto di decidere liberamente dove e come far riparare la propria auto e soprattutto a un prezzo che sia concorrenziale.

Servizi audiovisivi

COD (2005) 0260

Nel mese di dicembre 2007, il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura, e senza emendamenti, la posizione comune del Consiglio sulla Direttiva in materia di servizi di media audiovisivi.

È aumentata la consapevolezza nei confronti dei problemi legati alla pubblicità televisiva di alimenti insalubri rivolta ai bambini.

Tuttavia, sarà determinante il recepimento della direttiva soprattutto per quanto concerne i provvedimenti di autoregolamentazione e le pubblicità rivolte ai bambini.

Per quanto riguarda il concetto di *product placement*, è importante mantenere una separazione tra contenuti pubblicitari e contenuti editoriali. Il *product placement* e, in generale, la pubblicità nascosta deve essere bandita. Così come dovrebbe essere bandita, per favorire la tutela dei bambini, la pubblicità di cibi e bevande non salutari, soprattutto se rivolte ai bambini.

La proposta della Commissione, tra l'altro, ha l'obiettivo di liberalizzare la pubblicità in tv, in opposizione a quanto avviene attualmente, per cui le regole quantitative e qualitative della pubblicità creano un equilibrio tra gli interessi degli imprenditori e quello dei telespettatori.

Credito al consumo

*Raccomandazione per la seconda lettura
A6-0504\2007*

All'inizio del mese di dicembre 2007, la Commissione IMCO (Mercato interno e protezione dei consumatori) del Parlamento europeo ha votato, in seconda lettura, una proposta di revisione della Direttiva in materia di credito al consumo.

La votazione, purtroppo, non è stata particolarmente favorevole per i consumatori. La Commissione, infatti, ha abbassato la soglia per la richiesta di finanziamenti per somme comprese tra i 200 e i 50.000 euro. Fortunatamente non sono state adottate le proposte in materia di informazione precontrattuale e contrattuale, che prevedevano di abolire l'obbligo di fornire informazioni ai consumatori prima della firma del contratto in modo da facilitare la scelta del credito a loro più conveniente.

Non è stato inserito alcun vantaggio relativamente ai termini di diritto all'estinzione anticipata del debito.

Tuttavia gli Stati membri possono far salve misure più vantaggiose per i consumatori.

Sono attesi sviluppi con l'inizio del 2008.

Informazioni ai pazienti

Direttiva 2001/83/EC

Durante il seminario organizzato dalla Commissione europea - "The informed patient" - il BEUC, insieme alle associazioni che ne fanno parte, ha sottolineato l'importanza del diritto ad avere accesso a informazioni sulla salute qualitativamente valide e indipendenti per tutti coloro che ne han-

no bisogno. Ciò è fondamentale, nonostante sia palese una significativa pressione da parte delle case farmaceutiche a voler fornire direttamente informazioni ai pazienti.

Le informazioni da fornire ai consumatori non devono ridursi a quelle relative ai medicinali, ma devono comprendere anche quelle che riguardano la salute, la prevenzione e le cure alternative e, soprattutto, devono essere fornite da una fonte indipendente.

A tale proposito, la Commissione europea ha presentato al Parlamento e al Consiglio un rapporto sulla fornitura di informazioni ai pazienti negli Stati membri come previsto dalla direttiva sui farmaci.

Un documento finale sarà presentato alla fine del 2008 a completamento del lavoro portato avanti dal Forum sui Farmaci. A seguito di ciò la Commissione europea presenterà una proposta legislativa in materia di informazione ai pazienti e un'altra in materia di farmacovigilanza.

Trasporto aereo

COM (2006) 396

Molte sono state le novità che si sono verificate negli ultimi anni nel settore del trasporto aereo. Tra le più importanti ricordiamo quella relativa all'obbligo per i paesi membri di stilare una lista nera dei vettori soggetti al bando o a restrizioni nella prestazione del servizio all'interno della Comunità europea (Regolamento 2111 del 14 dicembre 2005). Tale regolamento prevede, inoltre, il diritto dei passeggeri a conoscere con il giusto anti-

po l'identità del vettore che effettua il proprio volo.

Il Regolamento EC 261/2004 tutela i consumatori in caso di imbarco negato, cancellazione o grave ritardo dei voli.

L'applicazione di tali regolamenti non è ancora particolarmente soddisfacente, in quanto alcune compagnie aeree hanno interpretato tali norme a proprio vantaggio, suscitando così diverse lamentele da parte dei consumatori.

È attualmente in discussione la proposta di regolazione presentata dalla Commissione relativamente alla trasparenza dei servizi offerti dalle compagnie aeree. Tale proposta ha l'obiettivo di incrementare la trasparenza nelle tariffe aeree e di assicurare che non ci sia discriminazione nei confronti dei passeggeri a causa del paese di residenza e della nazionalità.

Nonostante la proposta presentata dalla Commissione preveda l'obbligo per le compagnie aeree di comunicare il prezzo dei voli nel modo più trasparente possibile, i loro comportamenti sono ancora troppo lontani dalla concreta applicazione della normativa. Ciò fa sì che i consumatori non conoscano il reale costo del biglietto aereo prima della fase finale di acquisto.

L'esito della votazione che ha avuto luogo in Parlamento prevede che le tariffe - qualsiasi sia la forma in cui esse sono pubblicate - devono includere tutti i prezzi opzionali e devono essere comunicate in modo trasparente fin dalle fasi iniziali del processo di prenotazione. Il testo scaturito dalla votazione in Parlamento è attualmente in discussione presso il Consiglio.